

Ai gentili clienti
Loro sedi

Tutto pronto per il versamento della tassa annuale sulle imbarcazioni: appuntamento al 31 maggio

Premessa Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16 co. 2 del DL 201/2011 - che ha introdotto la **tassa annuale sulle unità da diporto** - **l'Agenzia delle Entrate (R.M. n. 39/2012 del 24 aprile 2012) ha dettato le istruzioni per il versamento, entro il prossimo 31 maggio 2012,** della tassa in commento, istituendo i relativi codici tributo. In particolare, **i contribuenti utilizzeranno il modello F24 versamenti con elementi identificativi, indicando nel modello in parola i dati che identificano l'imbarcazione e tutte le informazioni necessarie all'attività di controllo dell'Agenzia.** Chi non può eseguire il versamento in F24, può **effettuare un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano** indicando: *i)* codice BIC: BITAITRRENT; *ii)* causale: generalità del soggetto, identificativo (sigla d'iscrizione) dell'imbarcazione, codice tributo e periodo di riferimento; *iii)* IBAN: IT15Y0100003245348008122200 (cfr. sito web della Ragioneria generale dello Stato, www.rgs.mef.gov.it). **La tassa va versata con riferimento al periodo 1° maggio - 30 aprile dell'anno successivo e dev'essere corrisposta entro il 31 maggio di ogni anno.** Nel caso in cui – precisa ancora il provvedimento – il presupposto per l'applicazione si verifichi dopo il 1° maggio, "il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso". Ulteriore ipotesi è quella dei contratti ex art. 16, comma 7, del DL 201/2011: si tratta di proprietari, usufruttuari e acquirenti con patto di riservato dominio, nonché degli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. La tassa, in tal caso, è dovuta sul periodo di durata del contratto e va, dunque, calcolata rapportando la misura ai giorni effettivi: occorre versare entro il giorno precedente la data d'inizio del periodo di durata del contratto, se inferiore al periodo 1° maggio - 30 aprile.

L'art. 16 co. 2 del DL 201/2011 (così come modificato dall'art. 60 – bis della Legge di conversione al decreto legge sulle liberalizzazioni) ha stabilito che **dal 1° maggio di ogni anno, tutte le unità da**

diporto, (non più previsto, in sede di conversione in legge, il requisito dello stazionamento in porti marittimi nazionali, della navigazione ovvero, dell'ancoraggio in acque pubbliche, anche se in concessione a privati) **sono soggette al pagamento di una tassa annuale** che deve essere calcolata nelle misure di seguito indicate:

| NUOVO MISURA DELLA TASSA ANNUALE SULLE IMBARCAZIONI | |
|--|----------------|
| LUNGHEZZA DELLO SCAFO | IMPORTO |
| da 10,01 metri a 12 metri | Euro 800 |
| da 12,01 metri a 14 metri; | Euro 1.160 |
| da 14,01 a 17 metri | Euro 1.740 |
| da 17,01 a 20 metri; | Euro 2.600 |
| da 20,01 a 24 metri | Euro 4.400 |
| da 24,01 a 34 metri | Euro 7.800 |
| da 34,01 a 44 metri | Euro 12.500 |
| da 44,01 a 54 metri | Euro 16.000 |
| Da 54,01 a 64 metri | Euro 21.500 |
| superiore a 64 metri | Euro 25.000 |

OSSERVA

Ai fini dell'applicazione del tributo nella misura corretta, la **lunghezza dell'imbarcazione** deve essere misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 già utilizzate per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

La tassa in commento è ridotta in misura proporzionale in relazione alla vetustà dell'imbarcazione. Nello specifico, è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

| Anzianità dell'unità di diporto | Percentuale di sconto |
|--|------------------------------|
| 5 | 15% |
| 10 | 30% |
| 15 | 45% |

Esempio

Si supponga il caso di una imbarcazione da diporto di proprietà di un privato, costruita nel 2000 e di lunghezza pari a 18 metri. In tal caso, la tassa annuale dovuta sarà così calcolata:

- Età del veicolo: 2012 – 2000 = 12 anni;
- Riduzione spettante in base all'età del veicolo (12 anni) = 30%;
- Tassa di stazionamento dovuta: (2.600 – 30%) = Euro 1.820

Casi di riduzione della tassa

Il legislatore ha previsto, altresì, che la tassa sia ridotta alla metà per:

- le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;
- le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.

Casi di esclusione dal pagamento della tassa

La norma prevede, espressamente, alcuni **casi di esclusione dal pagamento della tassa**, come ad esempio:

- ↘ le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici;
- ↘ quelle obbligatorie di salvataggio;
- ↘ i battelli di servizio e così via, compresi i *tender*, purché rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti;
- ↘ unità da diporto con bandiera italiana, ma in possesso di soggetti esteri;
- ↘ unità da diporto possedute e utilizzate da enti ed associazioni di **volontariato** esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
- ↘ le unità da diporto che presentano una lunghezza **inferiore a 10 metri** (i natanti iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto sono comunque esclusi dalla tassa).

La tassa non è, altresì, dovuta per:

- le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore;
- le unità usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto;
- per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.

OSSERVA

Per favorire lo sviluppo della nautica da diporto, il legislatore ha previsto, infine, che **la tassa non si applichi alle unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione.**

Soggetti tenuti al pagamento della tassa in esame

Sono **tenuti al pagamento della tassa** in esame:

- i proprietari;

- gli usufruttuari;
- gli acquirenti con patto di riservato dominio;
- gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato;
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.

OSSERVA

L'Assilea con la circolare n. 15 del 17 aprile 2012 fa presente che, nel caso di **locazione finanziaria, non** è previsto alcun **vincolo di solidarietà** della società di *leasing*, in analogia a quanto avviene in materia di responsabilità civile *ex art. 2054 c.c.* Dunque, **non** sono tenuti al **pagamento** della tassa le società di *leasing*, nonché i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che utilizzano le unità da diporto, incluse quelle iscritte al Registro Internazionale, per svolgere attività di locazione e di noleggio, posto che queste ultime ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Codice della nautica da Diporto non possono essere utilizzate per altri fini.

Resta il fatto che la tassa la devono **pagare** gli **utilizzatori**. Con la conversione del decreto liberalizzazioni è stata introdotta al comma 5-*bis* dell'art. 16 del DL 201/2011 l'**esenzione** a favore delle unità che siano rivenienti da contratti di locazione finanziaria **risolti** per **inadempienza dell'utilizzatore**. L'Associazione, nell'auspicare una conferma ufficiale da parte degli organi competenti, ritiene che debbano essere **esclusi** quei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che svolgono l'**insegnamento** professionale della navigazione da diporto ed il *diving*.

In sede di conversione del DL 1/2012 è stato soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 16 del DL 201/2011 convertito, che prevedeva l'esclusione dal pagamento della tassa per unità che si fossero trovate in un'area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. Dunque la tassa si paga **anche se** la barca è messa **in secco** e anche se batte **bandiera estera** ma è **posseduta** da un soggetto **italiano**.

Codici tributo per il versamento

Per consentire il **versamento**, mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" l'Agenzia delle Entrate ha istituito i relativi **codici tributo**.

| Codice tributo | denominazione |
|----------------|---|
| "3370" | Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011"; |
| "8936" | Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Sanzione"; |

In sede di **compilazione del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"**, si dovrà indicare:

➔ nella **sezione "CONTRIBUENTE"**:

→ i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;

➔ nella **sezione "ERARIO ED ALTRO"** in corrispondenza degli "importi a debito versati":

→ il campo "tipo" è valorizzato con la lettera "R"

→ il campo "elementi identificativi" è valorizzato con il codice identificativo dell'unità da diporto (sigla di iscrizione);

→ nel caso di contratti di locazione, anche finanziaria, il campo "elementi identificativi" è valorizzato anche con l'indicazione nei primi 6 caratteri, del giorno di inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, nel formato "GGGGMM" e nei successivi spazi il codice identificativo dell'unità da diporto.

→ il campo "codice" è valorizzato con il codice tributo;

→ il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di decorrenza della tassa, nel formato AAAA (es.: 1 maggio 2012-30 aprile 2013, indicare anno 2012). Nel caso dei contratti di cui al citato articolo 16, comma 7, con durata a cavallo di due anni solari viene indicato l'anno di decorrenza indicato nel contratto.

OSSERVA

I **sogetti** tenuti al versamento dell'imposta che sono **impossibilitati ad eseguire il pagamento tramite modello F24 sono tenuti ad effettuare il versamento mediante bonifico in "EURO"** a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:

a) codice BIC : BITAITRRENT;

b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell'unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;

c) IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

Termini di versamento

La tassa in commento è riferita al periodo 1° maggio - 30 aprile dell'anno successivo. Il versamento della tassa è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Qualora il presupposto per

l'applicazione della tassa si verifica successivamente al 1° maggio il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.

I contratti di locazione (anche finanziaria) di durata inferiore all'anno

Come detto in premessa, **gli utilizzatori a titolo di locazione** (anche finanziaria) di unità da diporto, **sono tenuti al versamento della tassa per tutta la durata del noleggio ovvero, della locazione finanziaria**, così come risultante dal contratto stipulato con la società di locazione/ leasing. Per tali soggetti, **la tassa è determinata rapportando a giorni la misura annuale prevista in relazione alla lunghezza dell'imbarcazione.**

ESEMPIO

Si supponga il caso di una imbarcazione da diporto, di lunghezza pari a 18 metri, presa in locazione dal 1 maggio 2012 al 1 ottobre 2012, da un privato residente nel territorio dello stato. In tal caso, la tassa annuale sulle unità da diporto dovuta sarà così calcolate:

- durata della locazione: dal 1 maggio 2012 al 1 ottobre 2012 = 153;
- tassa annuale prevista Euro 2.600 (lunghezza da 17,01 a 20 metri)

Tassa dovuta dal soggetto che noleggia l'imbarcazione (rapportata al periodo di possesso esposto sul contratto) : Euro 1.090 = $(2600/365) * 153$.

Relativamente alla fattispecie in esame (**locazione di unità da diporto**), **la tassa deve essere versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore al periodo annuale** (1 maggio – 30 aprile). In caso di **durata annuale**, invece, la tassa è versata nelle modalità ordinarie sopra commentate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO